

N. R.G. 2016/26



Tribunale Ordinario di Vicenza

FALLIMENTARE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 26/2016

Il Giudice dott. Giulio Borella,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.02.2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ha chiesto, ex art. 169 bis l.f., l'autorizzazione allo scioglimento dei seguenti rapporti di conto corrente:

-) conto n.
- conto n.
- ge conto n.

Tutti con saldo negativo, l'ultimo anche assistito da garanzia ipotecaria.

Chiede poi altresì l'autorizzazione, ex art. 167 l.f., alla chiusura di altri rapporti, recanti invece saldo positivo:

- conto n.
- i conto n.

Veniva fissata per discussione l'udienza del 17.02.2017 e dato termine ai controinteressati per dedurre, ma nulla veniva da costoro depositato.

Veniva invece depositato il parere del C.G., favorevole allo scioglimento.

MOTIVAZIONE

Va dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza.

Lo scioglimento dai rapporti di conto corrente costituisce un potere (un diritto potestativo per la precisione) che è connesso a tale tipologia di contratti e, in genere, a tutti i contratti di durata.

In caso di normale svolgimento del rapporto, quindi, il correntista potrebbe in qualsiasi momento chiedere alla controparte lo scioglimento del rapporto, ferme le limitazioni previste dall'art. 1845 c.c., ossia la concessione alla banca di un certo lasso di tempo per la restituzione delle somme a credito del cliente (che, invece, laddove il saldo fosse negativo, fermo il potere di recesso, dovrebbe restituire le somme utilizzate).

Con l'ingresso della società in concordato non risulta che tale potere venga meno.

La società in concordato si considera a tutti gli effetti *in bonis*, ferma, per i creditori, la clausola di *standstill*, e, per la società ricorrente, la limitazione all'esercizio degli atti di straordinaria amministrazione (oltre alla vigilanza degli organi della procedura), da intendersi peraltro come quelli che possano avere ripercussioni, specialmente se negative, sul patrimonio sociale, in vista della sua destinazione alla soddisfazione dei creditori.



Non vi è dunque motivo per cui un atto neutro, come il recesso dai contratti di conto corrente, debba venire meno in capo alla società in concordato e rimanere assoggettato alla disciplina dell'art. 169 bis l.f.

Di più, esistendo già il diritto potestativo di scioglimento, per poter ritenere la disciplina dello scioglimento assoggettata all'art. 169 bis l.f. dovrebbe dirsi che quel potere, con l'ingresso in (pre)concordato, viene meno, il che non appare predicabile, essendo a tutti gli effetti la società da considerare *in bonis*, con le limitazioni già evidenziate.

Al più quindi la disciplina dovrebbe ricercarsi nell'art. 167 l.f., dovendosi domandare se l'esercizio del potere di recesso dal contratto di conto corrente, postulatone il non venir meno con l'ingresso in concordato, costituisca atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, ma, come si è sopra detto, trattasi di atto neutro, *neque nocet neque prodest* al ceto creditorio.

Così che, non essendo atto di straordinaria amministrazione, esso può essere autonomamente esercitato dal debitore, senza necessità di ricorrere ad autorizzazioni del G.D.

Neppure è di ostacolo a ciò la circostanza che il conto possa ipoteticamente essere gravato da cessioni di credito o mandati all'incasso *in rem propriam*, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dell'art. 78 l.f. (ma tanto appare predicabile anche con riguardo allo scioglimento di cui qui si tratta, non ravvisandosi significative divergenze), "*In caso di mandato in rem propriam che integri una cessione di credito con funzione solutoria, seguito dal fallimento del creditore cedente, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio del fallito, prima della dichiarazione di fallimento (salva l'esperibilità della revocatoria fallimentare), non solo preclude l'applicazione dell'art. 78 L.F., ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa, ex art. 1723 c.c.*" (cfr Cass. 18316/2014).

Insomma, l'operazione, sia che venga effettuata con cessione di credito, sia che venga effettuata con formale mandato all'incasso *in rem propria*, ma con causa di cessione, rimane comunque salva e non intaccata dal recesso del correntista.

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di scioglimento e chiusura dei contratti bancari, potendo il correntista provvedervi autonomamente.

Si comunichi.

Vicenza, 23/02/2017

Il Giudice
dott. Giulio Borella

